



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 22/02/2002

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI 27 novembre 2001, n.254

L.R. 28.11.1983 n. 20 - art. 6 - IPAB Casa di Riposo "G. Saraceno" con sede in Spinazzola. Estinzione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 27 novembre 2001, in Bari, nella sede del Settore:

- visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - art. 3, 2° comma,
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998, n. 3261;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 3698 del 31 luglio 1998 di nomina del del Dirigente del Settore Servizi Sociali previsto dalla l.r. n. 18/74 e successive modifiche ed integrazioni;
- viste le risultanze del procedimento amministrativo avviato su proposta del Presidente dell'IPAB Casa di Riposo "G. Saraceno" con sede in Spinazzola in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 26.5.2001, esecutiva, concernente l'estinzione, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 28.11.1983, n. 20, dell'IPAB, eretta in Ente Morale con R.D. 6.3.1913 avente come scopo il mantenimento e l'erogazione dei servizi per gli anziani;
- preso atto che con nota raccomandata A.R. n. 42/SS/2451/s del 17.7.2001, ai sensi dell'art. 62 della legge 17.7.1890 n. 6972, è stato richiesto al Consiglio Comunale di Spinazzola il previsto parere sulla proposta di estinzione del predetto Ente;
- preso atto che il Comune di Spinazzola, con provvedimento del Commissario Prefettizio n. 16 del 21.8.2001, pervenuto in data 21.9.2001, ha espresso parere favorevole all'estinzione dell'IPAB;
- valutata e condivisa la proposta del responsabile del procedimento amministrativo di accogliere la predetta istanza in quanto l'Ente non persegue più i fini istituzionali;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB n. 10 del 26.5.2001, dalla quale si evince che l'Istituzione:
 - 1) ha beni immobili (fondi rustici e fabbricati) per £. 800.000.000;
 - 2) ha in servizio una unità di personale a tempo indeterminato;
 - 3) ha i rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo indicati nel punto 6) della predetta deliberazione n. 10 del 26.5.2001
 - 4) ha un avanzo di amministrazione di 164.663.345;
- vista la deliberazione n. 1638 del 14.11.2001 con la quale la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole all'estinzione dell'Ente di che trattasi per le motivazioni che si intendono integralmente riportate;
- visto il D.P.R. 15.1.72 n. 9;
- vista la legge 17.7.1890 n. 6972 applicabile nei limiti di cui all'art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;
- viste le LL.RR. 4.7.74 n. 22 e 28.11.1983 n. 20.

DECRETA

Art. 1

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo "G. Saraceno" con sede in Spinazzola è estinta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di notifica del presente provvedimento.

Art. 2

I beni patrimoniali dell'Ente estinto sono attribuiti in proprietà, con vincolo di destinazione ai Servizi Sociali, al Comune di Spinazzola che subentra nella situazione patrimoniale attiva e passiva, nonché nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 20/83 e con l'assegnazione del relativo personale di ruolo e non di ruolo regolarmente in servizio alla data di estinzione, secondo lo status giuridico ed economico in atto.

Art. 3

Il Comune di Spinazzola è, altresì, incaricato di provvedere al versamento dell'Archivio dell'Ente al competente Archivio di Stato, a norma dell'art. 32 del D.P.R. 30.9.1963 n. 1409.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio II.PP.A.B. del Settore.

Il presente atto, redatto in duplice esemplare si compone di numero quattro pagine, è immediatamente esecutivo, non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e non comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 63 della l.r. n. 17/77 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 lett. i) della L.R. 12.4.1994 n. 13 così come disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 1638 del 14.11.2001.

Di Carlo
